

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

**BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI
ATTIVAZIONE E DI ATTUAZIONE DI AGENDE 21 LOCALI**

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Luglio 2002

INDICE

Introduzione

PARTE I

1. CATEGORIE DI INTERVENTO FINANZIABILI

- A ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI AGENDA 21 LOCALE
 - A.1 Azioni di coinvolgimento degli attori locali
 - A.2 Costituzione del Forum permanente di Agenda 21 locale e selezione dei temi da approfondire, nonché delle modalità e strumenti per la redazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente
 - A.3 Redazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del territorio interessato

- B ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI AGENDA 21 LOCALE
 - B.1 Definizione del Piano d'azione locale, assicurando l'integrazione delle proposte formulate nell'ambito degli strumenti di pianificazione esistenti
 - B.2 Studi di prefattibilità delle azioni già individuate nel Piano d'azione locale
 - B.3 Studi e linee guida per la messa a punto di prescrizioni normative e di strumenti amministrativi ed economici, quali regolamenti, bandi, incentivi o disincentivi per l'attuazione delle azioni del piano

PARTE II

2. SOGGETTI PROPONENTI E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

- 2.1 Condizioni di ammissibilità
- 2.2 Condizioni di esclusione
- 2.3 Partecipanti al progetto: ruoli ed obblighi
 - 2.3.1 Ruoli e obblighi del beneficiario

2.3.2 Ruoli ed obblighi del partner e del cofinanziatore

2.4 Struttura della richiesta di cofinanziamento

3. COFINANZIAMENTO E AMMISSIBILITA' DEI COSTI

3.1 Costi del personale interno

3.2 Assistenza esterna

3.3 Beni durevoli e prodotti di consumo

3.4 Altri costi

4. PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE

4.1 Ammissibilità amministrativa

4.2 Valutazione secondo i criteri di selezione

4.3 Assegnazione del cofinanziamento

Introduzione

Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, in linea con i suoi compiti istituzionali, ha deciso di proporre, per il secondo anno, un Bando per il cofinanziamento di progetti di Agenda 21 locale.

Tale azione di supporto e diffusione, a livello nazionale, dei processi di Agenda 21 locale rappresenta, per il Ministero, uno degli obiettivi prioritari per una concreta integrazione del concetto di sostenibilità all'interno della dimensione politica ed una testimonianza di rilievo, anche in vista del prossimo Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile che si terrà a Johannesburg nel settembre 2002, dell'impegno dell'Italia nelle politiche di sviluppo sostenibile locale.

Il presente documento, da considerarsi parte integrante del Bando, è indirizzato ai soggetti che abbiano i requisiti per presentare richiesta di cofinanziamento al Ministero e contiene indicazioni di dettaglio utili per la predisposizione delle proposte progettuali.

La prima parte del documento illustra le categorie di intervento ammissibili previste dal Bando ponendo in evidenza gli obiettivi ed i risultati attesi dall'iniziativa.

La seconda parte contiene indicazioni sui requisiti di ammissibilità e sulle modalità di presentazione e valutazione dei progetti.

PARTE I

1. CATEGORIE DI INTERVENTO FINANZIABILI

Al fine di creare un linguaggio comune nella identificazione delle fasi che caratterizzano un processo di Agenda 21 locale, il Ministero ha deciso, anche sulla scorta delle indicazioni derivanti da esperienze nazionali ed internazionali, di individuare due diverse categorie di intervento, che rappresentino un riferimento tematico per la presentazione dei progetti.

Le categorie di intervento previste dal Bando sono:

- A. Attivazione del processo di Agenda 21 locale
- B. Attuazione e sviluppo del processo di Agenda 21 locale

Nel caso di progetti riguardanti *l'attivazione* del processo di Agenda 21 locale saranno ammessi quelli riguardanti esclusivamente:

- A1. Azioni di coinvolgimento degli attori locali;
- A2. Costituzione del Forum permanente di Agenda 21 locale e selezione dei temi da approfondire, nonché delle modalità e strumenti per la redazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente;
- A3. Redazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del territorio interessato.

Nel caso di progetti finalizzati *all'attuazione* del processo di Agenda 21 locale saranno ritenuti ammissibili quelli riguardanti esclusivamente:

- B.1 Definizione del Piano d'azione locale, assicurando l'integrazione delle proposte formulate nell'ambito degli strumenti di pianificazione esistenti;
- B.2 Studi di prefattibilità delle azioni già individuate nel Piano d'azione locale;
- B.3 Studi e linee guida per la messa a punto di prescrizioni normative e di strumenti amministrativi ed economici, quali regolamenti, bandi, incentivi o disincentivi per l'attuazione delle azioni del piano.

A. ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI AGENDA 21 LOCALE

Questa parte delle linee guida si riferisce alla categoria di intervento “Attivazione del processo di Agenda 21 locale” e fornisce indicazioni alle Amministrazioni locali che:

- non hanno ancora compiuto azioni per l’avvio del processo di Agenda 21 locale
- hanno già avviato il processo, ma non hanno ancora concluso la fase di attivazione

A.1 Azioni di coinvolgimento degli attori locali

Sono considerate ammissibili azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della Comunità locale sui principi e le buone pratiche attuative dell’Agenda 21 locale attraverso lo sviluppo di sistemi di consultazione preliminari alla costituzione del Forum. Per queste finalità è contemplata l’elaborazione e la somministrazione di questionari, la realizzazione di interviste, sondaggi e indagini presso soggetti privilegiati, l’organizzazione di seminari e incontri pubblici, laboratori e forum telematici, nonché la sperimentazione di altre forme di partecipazione degli *stakeholder* (soggetti portatori di interesse) locali, anche mirate a raccogliere opinioni e informazioni dalla Comunità e a individuare gli attori rappresentativi che prenderanno parte al Forum.

Tra gli attori da coinvolgere, in particolare, i soggetti interni all’amministrazione (tecnici e politici), per la costituzione di gruppi di lavoro con capacità e risorse operative sull’Agenda 21 locale.

Le risorse da destinare alle azioni di cui sopra, non potranno essere superiori al 30% del costo totale preventivato per la realizzazione dell’intero progetto.

A2. Costituzione del Forum permanente di Agenda 21 locale e selezione dei temi da approfondire, nonché delle modalità e strumenti per la redazione del Rapporto sullo stato dell’ambiente.

L’attivazione di un Forum civico che pervenga ad una o più visioni, il più possibile condivise, sugli indirizzi da adottare e sulle strategie da perseguire per lo sviluppo sostenibile è uno degli elementi più importanti per il decollo di un processo di Agenda 21 locale.

In questa direzione è molto apprezzata la presentazione di progetti che abbiano come fine:

- la messa a punto di strumenti di coinvolgimento degli attori locali nelle attività dei Forum di Agenda 21 locale;
- l’utilizzo di tecniche di partecipazione e coinvolgimento degli *stakeholder*;

- l'individuazione di strategie di supporto organizzativo al funzionamento del Forum di Agenda 21 locale, anche ricorrendo al ruolo dei facilitatori, in grado di fornire assistenza nella fase di strutturazione del percorso;
- la predisposizione di documenti tecnici e scientifici da parte dell'amministrazione o dei suoi consulenti come base di partenza per stimolare il dibattito nei diversi settori dell'Agenda 21 locale nel quale è suddiviso il Forum.
- la redazione di un regolamento per il Forum, che sia in grado di disciplinarne il funzionamento e di migliorarne gli aspetti organizzativi.

La maggior parte delle esperienze internazionali prevedono che l'Agenda 21 locale si serva di un appropriato set di indicatori in grado di rappresentare, in termini sintetici ed efficaci, la situazione locale ambientale e la sua evoluzione. In questo senso è molto apprezzata la presentazione di progetti che abbiano come obiettivo sia la definizione di indicatori significativi a livello locale sia l'applicazione di set di indicatori già validati a livello internazionale, quali quelli della CSD (Commissione per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite), dell'OECD (Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo), dell'EEA (Agenzia europea per l'ambiente) e dell'Eurostat, oltre al set di "Indicatori Comuni Europei" (ICE) proposti dalla Commissione Europea e dal gruppo di esperti sull'ambiente urbano (Hannover, 2000) (www.sustainable-cities.org/indicators). Tali indicatori devono essere condivisi durante le azioni di coinvolgimento sopraccitato o all'interno del Forum se già costituito.

A3. Redazione del Rapporto sullo stato dell'ambiente del territorio interessato.

La conoscenza delle problematiche di sostenibilità locale e la disponibilità di modelli rappresentativi in grado di restituirne con chiarezza la complessità costituiscono un fattore essenziale per il successo di un'Agenda 21 locale. Obiettivo dell'azione è la predisposizione e l'applicazione di Audit che forniscano un quadro diagnostico esteso alle componenti fisiche, sociali ed economiche dell'ambiente, nonché di altri strumenti di sviluppo sostenibile che possano anche contribuire alla costruzione o alla revisione e aggiornamento del Rapporto sullo stato dell'ambiente, permettendo:

- la rappresentazione dello stato dell'ambiente (inteso non solo in senso fisico, ma anche sociale ed economico);
- l'individuazione delle componenti ambientali sensibili o vulnerabili e dei "fattori di pressione" (derivanti dalle attività umane) maggiormente critici;
- il monitoraggio periodico dello stato dell'ambiente e dei fattori di pressione in relazione agli obiettivi selezionati;
- la valutazione dell'efficacia delle politiche in atto a livello locale in relazione agli obiettivi selezionati.

Ai fini della redazione del Rapporto sullo stato dell'ambiente sarà in tal senso apprezzata l'adozione e/o l'applicazione di:

- audit territoriali con contestuale costruzione di indicatori di sviluppo sostenibile quali. Il sistema di indicatori settoriali di pressione ambientale basato sull'impatto (pressione) delle attività economiche sulle risorse ambientali secondo lo schema europeo ESEPI (*European System of Environmental Pressure Indices*) della Commissione europea; il sistema di indicatori complessi di sostenibilità a livello locale, quali l'impronta ecologica, il PIL verde e gli indicatori di welfare sostenibile (ISEW, *Index of Sustainable Economic Welfare*; GPI, *Genuine Progress Indicator*);
- audit interni applicati alla stessa organizzazione amministrativa e tecnica dell'autorità locale che intende intraprendere e attestare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso l'implementazione di un sistema di gestione ambientale, secondo il regolamento comunitario EMAS II;
- studi e applicazione di sistemi di contabilità ambientale, che permettano di rilevare, organizzare, gestire e comunicare informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, integrandosi alle precedenti azioni di audit.

B. ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI AGENDA 21 LOCALE

A questa categoria di intervento è ammessa la partecipazione dei soli Enti locali ed enti di gestione di aree naturali protette già impegnati in processi di Agenda 21 locale, in cui sia già costituito il Forum e redatto il Rapporto sullo stato dell'ambiente. Le azioni considerate ammissibili hanno come finalità il completamento del processo già avviato dall'amministrazione proponente, con la predisposizione del Piano di azione locale, la sua adozione e la successiva integrazione nella strumentazione di governo del territorio.

B.1 Definizione del Piano d'azione locale, assicurando l'integrazione delle proposte formulate nell'ambito degli strumenti di pianificazione esistenti.

Il Piano d'azione rappresenta il momento centrale dell'intero processo di Agenda 21 locale. Esso costituisce infatti, in molti casi, il primo traguardo che l'Ente locale si prefigge nel momento in cui promuove e attiva il processo di sviluppo sostenibile. Il percorso che porta alla redazione di un Piano d'azione, e alla sua discussione con le parti interessate, riunite nel Forum permanente, comporta la precisazione degli obiettivi dell'Agenda 21 locale, la definizione delle strategie da adottare per conseguirli, l'individuazione degli attori e la definizione dei ruoli e delle funzioni da attivare nella successiva fase di attuazione del processo. La definizione degli obiettivi di Agenda 21 locale qualifica il percorso che si vuole intraprendere e rende esplicite le priorità che si assumono localmente. Inoltre, i contenuti del Piano d'azione devono essere sottoposti al Forum permanente, che

deve pronunciarsi sulla coerenza degli obiettivi prefissati e della loro rispondenza alle esigenze della collettività.

In questo senso è apprezzata la predisposizione di documenti che siano il risultato di un lavoro congiunto tra amministrazione, esperti e Forum.

Le principali aree tematiche e i settori d'intervento prioritari che si collocano nell'ambito dell'Agenda 21 locale sono di seguito indicati, in coerenza con quanto previsto da piani e programmi di livello nazionale ed europeo:

- clima ed atmosfera;
- natura e biodiversità (suolo e sottosuolo, agricoltura, desertificazione, ambiente marino e costiero, turismo);
- salute e qualità dell'ambiente urbano (qualità dell'aria, qualità dell'aria indoor e radon, mobilità e trasporti, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, biotecnologie e OGM, sicurezza alimentare, bonifica siti inquinati);
- prelievo delle risorse e produzione di rifiuti.

Il Piano d'azione locale, una volta ultimato, si inserisce in un quadro di riferimento amministrativo e normativo già consolidato in cui gli strumenti di pianificazione e programmazione sono già stati adottati o sono in fase di adozione. Il Piano d'azione locale, in questo contesto, costituisce uno strumento strategico trasversale rispetto agli obiettivi e alle politiche derivanti dagli strumenti di governo del territorio già avviati; l'Agenda 21 locale avrà più forza qualora i contenuti del Piano d'azione locale siano legittimati attraverso un approccio integrato con le azioni già avviate dalle Amministrazioni locali.

B.2 Studi di prefattibilità delle azioni già individuate nel Piano d'azione locale

In questo contesto è apprezzata la presentazione di progetti che possano configurarsi come studi di prefattibilità delle azioni individuate dal Piano di azione locale per raggiungere determinati obiettivi di sostenibilità, a condizione che il Piano d'azione locale sia stato effettivamente elaborato.

Gli studi di prefattibilità dovranno includere i seguenti elementi:

- la struttura e gli obiettivi del progetto, gli eventuali elementi di flessibilità in relazione a soluzioni alternative;
- l'analisi delle esigenze e dei bisogni che gli obiettivi del progetto intendono soddisfare;
- il ruolo dei soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto;
- i soggetti istituzionali preposti per competenza alla definizione del progetto;
- i costi di investimento e di gestione, i ricavi previsti ed altri benefici indiretti e/o indotti

B.3 Studi e linee guida per la messa a punto di prescrizioni normative e di strumenti amministrativi ed economici, quali regolamenti, bandi, incentivi o disincentivi per l'attuazione delle azioni del piano.

A questa azione di intervento è ammessa la partecipazione dei soli Enti di cui all'art. 2 del decreto, che abbiano già adottato il piano d'azione locale.

La realizzazione delle azioni del Piano d'azione locale dipende dalla sua integrazione negli strumenti di governo, vigenti o adottabili da parte dell'Amministrazione.

In questo contesto è apprezzata la presentazione di progetti che prevedano la redazione di linee guida per la messa a punto o l'integrazione delle azioni del Piano all'interno di tali strumenti, nei settori di intervento in esso definiti come prioritari.

Sono considerate ammissibili al cofinanziamento le seguenti azioni:

- studi di integrazione, modifica, riorientamento, di previsioni di piani e programmi già esistenti, laddove questi siano incoerenti con gli obiettivi di sostenibilità definiti nel Piano;
- studi per la verifica e l'orientamento in senso ambientale di strumenti regolamentari, amministrativi ed economici (regolamenti, bandi, incentivi e disincentivi per l'attuazione delle azioni del Piano), della programmazione finanziaria, del bilancio e degli atti di spesa dell'amministrazione locale;
- individuazione di criteri per la promozione di requisiti di qualità ambientale sui beni e servizi utilizzati e/o acquistati dalla pubblica amministrazione.

PARTE II

2. SOGGETTI PROPONENTI E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

2.1 Condizioni di ammissibilità

Possono presentare la richiesta di cofinanziamento: Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (secondo l'ultima rilevazione ISTAT2000); consorzi, associazioni ed unioni tra Comuni, con popolazione totale superiore a 10.000 abitanti (secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000); Comuni situati nelle Regioni ad obiettivo 1 con popolazione superiore a 8.000 abitanti (secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2001); consorzi, associazioni ed unioni tra Comuni situati nelle Regioni ad obiettivo 1, con popolazione totale superiore a 8.000 abitanti (secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000); Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti (secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000) appartenenti alla regione Valle d'Aosta; Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000) appartenenti alla regione Molise; consorzi, associazioni ed unioni tra Comuni, con popolazione totale superiore a 3.000 abitanti (secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000) situati nella regione Valle d'Aosta; consorzi, associazioni ed unioni tra Comuni, con popolazione totale superiore a 5.000 abitanti (secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000) situati nella regione Molise; Province; Comunità Montane; Comunità isolate o di arcipelago ed Enti pubblici di gestione delle aree naturali protette di cui all'elenco ufficiale redatto ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette).

2.2 Condizioni di esclusione

Saranno ritenute non ammissibili le istanze presentate da:

- le tipologie di progetti già cofinanziati con il precedente bando del 18 dicembre 2000;
- Comuni ricompresi nelle forme associative di cui all'articolo 2, punti b), d) e h) che partecipino al presente bando;

Saranno altresì respinte le istanze presentate separatamente da più uffici od unità organizzative afferenti al medesimo soggetto proponente, nonché le istanze presentate per più di una categoria di intervento.

Non saranno considerate ammissibili le istanze presentate da forme associative che comprendano soggetti privati o che abbiano come fine statutario la gestione di servizi.

Alla data di presentazione del progetto gli Enti, ad esclusione delle Comunità montane e degli Enti di gestione delle aree protette, che concorrono per la categoria "B", debbono aver sottoscritto la Carta di Aalborg. Tale adesione, ratificata da una decisione dei propri organi di governo, deve essere inviata alla Campagna Europea Città Sostenibili, Rue de Trèves 49-51, box 3-B 1040 Brussels.

I Comuni formalmente consorziati, associati o le unioni tra Comuni devono necessariamente individuare il Comune capofila, che rimane a tutti gli effetti, nel caso di selezione del progetto, "beneficiario" del cofinanziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

I Consorzi che intendono partecipare al presente bando devono allegare all'istanza di cofinanziamento copia dello statuto, stilato entro la data di presentazione del progetto, da cui si possa desumere il perseguimento di obiettivi ambientali.

2.3 Partecipanti al progetto: ruoli ed obblighi

2.3.1 Ruoli e obblighi del beneficiario

Il beneficiario è l'unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile della realizzazione del progetto nei confronti del Ministero.

Il beneficiario riceve il contributo finanziario dal Ministero e assicura, nel caso di Comuni in forma consorziata, associata od aggregata la distribuzione del contributo finanziario secondo le modalità definite negli accordi con gli altri Enti.

Il beneficiario:

- è l'unico referente del Ministero ed è l'unico che riferisce direttamente in merito all'avanzamento del progetto sul piano tecnico e finanziario. A questo scopo il beneficiario fornisce prospetti dei costi e relazioni intermedie e finali sullo stato di avanzamento dei lavori;
- partecipa direttamente alla realizzazione tecnica del progetto e provvede alla divulgazione dei risultati;
- è responsabile della gestione contabile relativa al progetto, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dalle norme esistenti in materia;
- ha l'obbligo di impegnarsi a pubblicizzare l'impegno finanziario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- conclude con eventuali altri cofinanziatori gli accordi necessari per assicurare il cofinanziamento per la quota prevista a carico dei soggetti proponenti.

I soggetti beneficiari possono fruire anche di risorse finanziarie diverse dalle proprie o da quelle del Ministero per finanziare le attività di progetto.

2.3.2 Ruoli e obblighi del partner e del cofinanziatore

In proposito viene chiarito il ruolo del *cofinanziatore* e del *partner*.
Cofinanziatore: con questo termine viene individuato il soggetto pubblico e/o privato, che non partecipa all'attuazione del progetto, ma lo finanzia con risorse proprie (con liquidità o con beni e servizi).

Partner: con questo termine viene individuato il soggetto pubblico e/o privato, che collabora a titolo non oneroso all'attuazione del progetto, con mezzi, risorse finanziarie, risorse umane, strutture e servizi.

Né il cofinanziatore né il partner possono ricevere alcun compenso per l'attuazione del progetto. I soggetti che partecipano a vario titolo all'attuazione del progetto devono adeguatamente certificare il loro impegno.

Saranno altresì esclusi dal cofinanziamento tutti quei progetti già finanziati integralmente dalla UE e/o da altre amministrazioni.

2.4 Struttura della richiesta di cofinanziamento

La richiesta di cofinanziamento deve articolarsi in tre sezioni:

- a) amministrativa
- b) tecnica
- c) finanziaria

a) sezione amministrativa

Questa sezione dovrà comprendere:

- modulo di richiesta di cofinanziamento (Allegato 1);
- copia della delibera di costituzione in consorzio, associazione ed unione tra comuni (ove necessario);
- documentazione attestante la disponibilità finanziaria del proponente, dei partner e dei cofinanziatori a copertura della loro quota di finanziamento;
- adesione alla carta di Aalborg e copia dell'invio a Bruxelles (per i soli Enti locali che parteciperanno con progetti relativi alla categoria "B).

L'Allegato 1 deve essere firmato dal legale rappresentante dell'Ente o dal funzionario delegato formalmente a sottoscriverlo.

b) sezione tecnica

La sezione tecnica (Allegato 2), deve permettere al Ministero di valutare la rispondenza del progetto agli obiettivi generali del bando.

Il proponente dovrà presentare un quadro sintetico del progetto, delineando gli obiettivi del lavoro e i risultati attesi, nonché un piano esecutivo del progetto correlato ai tempi di realizzazione.

Tale riassunto è seguito da un'autovalutazione del progetto rispetto ai seguenti criteri:

- *carattere di coerenza* del progetto presentato con il processo di Agenda 21 locale e con i piani e programmi dell';

- *carattere strategico* per l'evidenza dell'integrazione del progetto di Agenda 21 locale, con i piani e i programmi degli Enti sovraordinati;
- *facilità di esportazione e ripetibilità in altre realtà locali* (modello facilmente riproducibile in altre realtà locali; capacità di trasferimento di know-how da utilizzare in situazioni identiche o simili);
- *capacità di attirare partecipazioni finanziarie* di soggetti pubblici e privati;
- *capacità di coinvolgimento degli attori locali* portatori di interessi (stakeholders);
- evidenza di azioni di *diffusione dei risultati* (pianificazione di una strategia di comunicazione che comprenda l'informazione bidirezionale e la rilevazione dei risultati di sensibilizzazione).
- *qualità tecnica* del progetto e *fattibilità* dell'iniziativa.

c) sezione finanziaria

La sezione finanziaria consta del modulo finanziario (Allegato 3) in cui deve essere specificato come sono ripartiti i costi del progetto in relazione ad una serie di categorie di spesa predefinite.

Eventuali rimodulazioni del piano finanziario, apportate in corso d'opera, dovranno essere comunicate e approvate dal Ministero. In ogni caso, la quota destinata al personale interno all'Ente proponente non potrà essere ridotta.

Le attestazioni di impegno di spesa di eventuali cofinanziatori e/o partner vanno inclusi in questa sezione.

3. COFINANZIAMENTO E AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

Il cofinanziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è pari a quanto richiesto dal proponente e non può superare il 70% del costo ammissibile del progetto e comunque non potrà essere superiore a €150.000,00 IVA inclusa, per entrambe le categorie "A" e "B". Per i soggetti ammessi in base alle deroghe di cui all'art. 2 punto h) e con popolazione inferiore a 8.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 2000, il cofinanziamento non potrà essere superiore a € 75.000,00 per entrambe le categorie.

Le risorse totali saranno suddivise tra le due categorie di intervento rispettivamente al 70% per la categoria "A" ed al 30% per la categoria "B". L'incidenza delle voci di costo, dettagliate di seguito nel paragrafo, sul costo totale del progetto deve essere la seguente:

- i costi del personale interno possono essere al massimo pari al 50% del valore del costo totale del progetto;
- i costi per l'assistenza esterna possono essere al massimo pari al 50% del costo totale del progetto;
- i costi complessivo dei beni durevoli e dei prodotti di consumo può essere al massimo pari al 30% del valore del costo totale del progetto;
- i costi previsti nella voce di spesa "Altri costi" possono essere al massimo pari al 10% del valore del costo totale del progetto.

Per la quota di finanziamento imputabile ai partecipanti (beneficiario, partner, cofinanziatori), l'Ente proponente deve, al momento della presentazione del progetto, **allegare la dichiarazione attestante l'impegno finanziario di ciascuno, sottoscritta dall'organo competente per statuto.** Prima dell'erogazione della prima quota di cofinanziamento da parte del Ministero, **il beneficiario è tenuto a trasmettere idonea documentazione comprovante l'assunzione formale dell'onere di spesa** (ovvero l'atto esecutivo di impegno finanziario).

Per essere considerati *ammissibili* i costi devono:

- essere adeguatamente certificati dall'organo competente per statuto;
- figurare nel bilancio preventivo dell'Ente;
- essere direttamente connessi e necessari alla realizzazione del progetto oggetto di cofinanziamento;
- essere ragionevoli e rispettare i principi di una gestione finanziaria corretta, in particolare la validità economica e il rapporto costi-benefici;
- essere effettivamente sostenuti durante il periodo di realizzazione del progetto e rendicontati con idonea documentazione contabile e amministrativa.

I costi connessi con le seguenti attività, sono considerati *non ammissibili* ai fini del cofinanziamento:

- studi non legati in modo specifico all'obiettivo dei progetti cofinanziati;
- investimenti in infrastrutture importanti o investimenti a carattere strutturale;
- attività di ricerca e sviluppo tecnologico;

- costi per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (ad esempio brevetti).
- costi sostenuti comunque prima della data di avvio del progetto, così come previsto al punto 4.3

I costi ammessi sono:

3.1 Costi del personale interno

I costi del personale interno o assunto a tempo determinato sono computati in funzione del tempo effettivamente dedicato al progetto e calcolati in base alla retribuzione lorda effettiva, al lordo degli oneri sociali, ma al netto di ogni altro costo. Il tempo lavorativo dedicato al progetto da ciascun dipendente verrà rendicontato e certificato dal beneficiario e dai suoi eventuali partner. Eventuali spese relative a viaggi e trasferte saranno rimborsate entro il tetto massimo del 15% del costo totale del personale previsto dal progetto.

3.2 Assistenza esterna

Possono essere computati i costi relativi ai servizi forniti da subcontraenti o costi associati al noleggio o all'utilizzo di beni strumentali o infrastrutture.

Può essere computata in questa voce di spesa la realizzazione di materiale per la divulgazione, ovvero i costi per la realizzazione di opuscoli, pieghevoli, CD-Rom e simili contenenti informazioni sulle attività e sui risultati del progetto, qualora si tratti di servizi forniti da subcontraenti.

Sono computate in questa voce dei costi le spese relative a collaboratori "intra moenia" o a consulenti esterni autonomi. I costi relativi a viaggi e trasferte compiuti da professionisti nell'ambito delle attività progettuali eventualmente loro affidate rientrano in questa voce di spesa.

Il beneficiario e i suoi partner non devono fornirsi l'un l'altro servizi esterni nel contesto del progetto, anche quando tali servizi sono forniti da reparti diversi o organizzazioni affiliate del beneficiario o dei suoi partner (vedi le definizioni di partner e cofinanziatore specificate al punto 2.1 pag.10).

3.3 Beni durevoli e prodotti di consumo

Per beni durevoli si intendono i costi relativi all'acquisto/fabbricazione o al noleggio di beni strumentali durante il periodo di realizzazione del progetto verranno rimborsati solo quando:

- i beni acquistati figurano nell'inventario dei beni durevoli del beneficiario o dei partner;
- sono acquistati o presi a noleggio ai normali costi di mercato.

Per prodotti di consumo si intendono materie prime nonché materiali di consumo il cui uso è strettamente connesso alle attività e ai compiti del progetto ed acquisiti anche in funzione dei beni durevoli di cui sopra.

Si possono computare i costi di prodotti di consumo connessi ad attività di divulgazione importanti, ad esempio pieghevoli, cd-rom, floppy e simili, qualora siano prodotti all'interno dell'amministrazione o secondo le normali procedure di spesa.

Il costo previsto complessivamente per le voci "Beni Durevoli" e "Prodotti di consumo" può essere al massimo pari al 30% del valore del costo totale del progetto.

3.4 Altri costi

Gli altri costi comprendono qualsiasi spesa necessaria per la realizzazione del progetto che non rientri nelle categorie di spesa sopra esposte. Tutte le spese relative a questa voce dovranno essere debitamente documentate.

I costi previsti per questa voce possono essere al massimo pari al 10% del valore del costo totale del progetto.

4. PROCEDURE DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE

La valutazione dei progetti si basa sui fondamentali principi della trasparenza e della parità di trattamento. **Verranno valutati esclusivamente i progetti pervenuti in duplice copia, di cui una cartacea ed una in formato elettronico, entro i tempi stabiliti per la presentazione pena l'esclusione..** Di seguito vengono illustrate le procedure da seguire e i criteri in base ai quali i progetti verranno valutati.

La valutazione dei progetti si articola in tre fasi successive:

1. ammissibilità amministrativa;
2. valutazione in base ai criteri di selezione individuati;
3. assegnazione del cofinanziamento.

4.1 Ammissibilità amministrativa

I progetti pervenuti saranno sottoposti alla verifica della conformità e della completezza della documentazione richiesta, ovvero:

- a)* modulo di richiesta di cofinanziamento (Allegato 1) compilato in tutte le sue parti (duplice copia, una cartacea ed una in formato elettronico);
- b)* copia del progetto (Allegato 2, una copia cartacea ed una in formato elettronico);
- c)* dichiarazione d'impegno di spesa dell'organo competente per statuto;
- d)* per i soggetti partecipanti alla categoria "B, copia della delibera di adesione alla Carta di Aalborg, sottoscritta dal referente di progetto in modo leggibile (duplice copia cartacea);
- e)* modulo finanziario con la ripartizione degli oneri (Allegato 3, una copia cartacea ed una in formato elettronico);
- f)* copia della delibera di costituzione in consorzio, associazione ed unione tra comuni (ove necessario);
- g)* per i progetti relativi alla categoria di intervento "B":
 - copia dei verbali e/o del regolamento del Forum permanente (duplice copia cartacea);
 - copia dell'ultima edizione del Rapporto sullo stato dell'ambiente realizzata dall'Ente e riferita al territorio direttamente amministrato. Edizioni del Rapporto riferite ad oltre tre annualità precedenti alla data di pubblicazione del presente Bando non verranno prese in considerazione.

Si precisa ancora che i Comuni in forma consorziata, associata o di unione devono:

- individuare il Comune beneficiario, che a tutti gli effetti - in caso di positiva selezione del progetto - rimane responsabile nei confronti del Ministero del cofinanziamento;
- documentare con atto formale la propria unione;
- i Consorzi debbono comprovare i loro scopi ambientali allegando copia dello statuto.

La lingua richiesta è quella italiana.

Solo i progetti che soddisfano le condizioni suddette saranno sottoposti a valutazione sulla base dei criteri di selezione.

Il progetto dovrà essere concluso **entro il termine perentorio di 18 mesi** a decorrere dalla data di avvio, da comunicarsi tempestivamente al Ministero ad inizio attività.

4.2 Valutazione secondo i criteri di selezione

Di seguito vengono illustrati i criteri di selezione che saranno adottati, con relativo punteggio massimo

a) Carattere strategico del progetto (valutazione a cura delle regioni)		150
a.1) Coerenza con le linee strategiche europee	20	
a.2) Coerenza con le linee strategiche nazionali e/o locali	40	
a.3) Integrazione del progetto con i piani e programmi dell'Amministrazione (compresi i bilanci di spesa e il Peg)	55	
a.4) Impiego di personale dei propri ruoli nelle attività previste dal progetto, anche se operante attraverso strutture di coordinamento	15	
a.5) Coerenza con le direttive sulle "Pari Opportunità"	20	

b) Contenuti del progetto		400
b.1) Accuratezza e chiarezza nella descrizione del progetto	80	
b.2) Accuratezza e chiarezza nell'organizzazione del lavoro (definizione operativa dei compiti)	40	
b.3) Facilità di esportazione e ripetibilità in altre realtà locali	20	
b.4) Capacità di trasferimento di know-how da utilizzare in situazioni identiche e simili	40	
b.5) Fattibilità dell'iniziativa proposta (in termini di: approccio metodologico, dettagli, tempistica, strumenti e obiettivi) in relazione alle risorse economiche richieste	120	
b.6) Definizione di obiettivi di progetto ed esistenza di un sistema di indicatori di <i>performance</i> in grado di misurare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati e di monitorare i risultati in itinere	80	
b.7) Grado di innovazione	20	

c) Diffusione dei risultati		250
c.1) Capacità di attivazione e coinvolgimento all'iniziativa del partenariato (come soggetti pubblici e privati)	160	
c.2) Divulgazione dell'iniziativa e dei suoi risultati, in relazione alla strategia di comunicazione prevista	90	

d) Valutazione economica		200
d.1) Capacità di coinvolgimento finanziario di soggetti pubblici e privati	70	
d.2) Congruità dei costi rispetto agli obiettivi attesi	100	
d.3) Affidabilità finanziaria dei partner o dei cofinanziatori	30	

Ad ogni progetto che risponda positivamente ai suddetti criteri verrà attribuito un punteggio di merito.

Saranno attribuiti **punteggi aggiuntivi** a quei progetti:

1. presentati da soggetti che al precedente bando abbiano conseguito l'idoneità;
2. presentati da Comuni che ricadano all'interno della zona di attraversamento appenninico.

A parità di punteggio, sarà attribuita preferenza cumulabile a quei progetti che:

1. comportino un minor onere finanziario;
2. prevedano una partecipazione finanziaria allargata a una pluralità di soggetti.

I progetti valutati positivamente verranno inseriti in due apposite graduatorie di idoneità, una per ogni categoria di intervento, in base al punteggio di merito complessivo.

Tutti i progetti presenti nell'elenco verranno inseriti nella Banca dati GELSO sulle buone pratiche di sostenibilità ambientale realizzata dall' ANPA.

4.3 Assegnazione del cofinanziamento

In base alla graduatoria degli Enti ammessi al cofinanziamento, pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio (<http://www.minambiente.it/SVS/index.htm>), i beneficiari sono tenuti a dare inizio al progetto entro quattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dei risultati sulla G.U. della Repubblica italiana.

Gli Enti che intendono avviare il progetto, con proprie risorse e indipendentemente dall'esito dell'istruttoria, nel periodo di espletamento delle procedure di valutazione sono invitati a comunicare l'avvio dello stesso.

La data di inizio delle attività relative al progetto dovrà essere comunicata formalmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per lo Sviluppo Sostenibile - al fine di stabilire la decorrenza certa dell'esecuzione del progetto

Il cofinanziamento del Ministero sarà così erogato:

- *Una quota* pari al 30% del contributo sarà versata entro 60 giorni dalla data di inizio del progetto. Qualora la data di avvio del progetto fosse precedente alla data di emanazione del decreto con il quale saranno individuati gli assegnatari del cofinanziamento, l'erogazione è effettuata entro 60 giorni da quest'ultima data.
- *Una seconda quota* pari al 50% del contributo sarà versata entro 60 giorni dall'approvazione, da parte del Ministero, di una relazione tecnica e finanziaria attestante l'effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti dal progetto, da rendere al 12° mese dalla data di inizio del progetto accompagnata dalla 1^a rendicontazione;
- il *saldo finale* pari al 20% del contributo sarà versato dopo l'ultimazione del progetto e previa presentazione da parte dell'Ente di una relazione tecnica finale e di una rendicontazione contabile ed amministrativa delle spese sostenute. Il saldo finale sarà versato entro 60 giorni dal nulla osta da parte del Ministero.

Gli Enti proponenti ammessi al cofinanziamento avranno l'obbligo di produrre, preliminarmente alla corresponsione della prima quota ed entro il termine che verrà fissato, pena la revoca del cofinanziamento, la documentazione inerente all'impegno contabile della quota a loro carico.

Nel caso in cui la somma rimasta disponibile nell'ambito dello stanziamento di pertinenza di ciascuna graduatoria non risulti sufficiente a coprire interamente l'importo spettante all'ultimo progetto da finanziare, il cofinanziamento sarà assegnato nella misura ridotta corrispondente alla somma rimasta disponibile. In tal caso il beneficiario dovrà concordare con il Ministero gli obiettivi minimi da perseguire in relazione al minore finanziamento erogato.